

## **APPROFONDIMENTO SUI QUESITI PIU' FREQUENTI**

### ***Svolgimento della tornata elettorale***

#### **Quando si vota?**

Le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. (art.169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i. come sostituito dall' art. 3 della l.r. n.25/2000)

#### **Quanto dura la legislatura?**

La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni (art. 1, comma 2 della l.r. n. 7/1992 come sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. n. 25/2000).

#### **Quando viene anticipata la scadenza della legislatura?**

La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile (art. 11, comma 1 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii.).

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'immediata cessazione degli organi del comune e la nomina di un commissario per l'amministrazione dell'ente fino al primo turno elettorale utile (art. 10, comma 2 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii.).

#### **Come viene determinata la popolazione di un comune ai fini della individuazione del sistema elettorale cui appartiene l'ente locale?**

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento (art. 17 e art. 20 del D. P. Reg. n. 3/1960 e ss. mm. ii.).

#### **Come viene fissata la data delle elezioni?**

La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione (art. 8 del D. P. Reg. n. 3/1960 e ss.mm.ii.).

#### **Le elezioni possono essere rinviate?**

Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto del sindaco o del commissario. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni. Restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio. (art. 8 del D. P. Reg. n. 3/1960 e ss.mm.ii.).

## ***Presentazione delle liste e delle collegate candidature alla carica di Sindaco***

### **Quante sottoscrizioni sono richieste per la presentazione di una lista di candidati e della collegata candidatura alla carica di Sindaco?**

La dichiarazione di presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di sindaco è sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda del numero degli abitanti del Comune interessato:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

(art. 7, l.r. n.7/1992 come sostituito dall'art 1, l.r. n.35/1997)

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è, altresì, richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.(art. 7, l.r. n.7/1992 come sostituito dall'art 1, l.r. n.35/1997).

### **A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, il numero delle sottoscrizioni è ridotto?**

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 deliberato dal Consiglio dei Ministri per le elezioni degli organi degli enti di area vasta e per le elezioni comunali il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto ad un terzo (art. 4, l.r. 17 febbraio 2021, n. 5).

**Quali sono i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere comunale e della collegata candidatura a Sindaco ?**

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dai soggetti indicati dall'art. 14, 1° comma della legge 21/03/1990, n. 53 e ss. mm. ii. per quanto compatibili con l'ordinamento regionale le figure ed i soggetti indicati dalla norma medesima.

**Entro quale data possono ritenersi valide le sottoscrizioni e l'autenticazione delle firme della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati?**

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e ss.mm.ii.).

**Quando si presentano le liste dei candidati e le collegate candidature alla carica di sindaco?**

Le liste dei candidati al consiglio comunale, con i relativi allegati, e le collegate candidature alla carica di sindaco devono essere presentate alla segreteria del comune dal 30° al 25° giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore di ufficio e nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore 12,00.

(art. 17, penultimo comma e 20, ultimo comma, del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e ss.mm.ii. e art. 1, lettera a) della l.r. 7 maggio 1977, n. 29)

**Chi sono i presentatori delle liste e delle collegate candidature alla carica di sindaco?**

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali e presso i quali si presentano le liste elettorali e la loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonché il nome, cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, accertata da uno dei soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.

L'attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un unico atto. Può essere fatta, altresì, cumulativamente in un unico atto l'autenticazione delle firme medesime.

(art. 17 e art. 20 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e ss.mm.ii.)

**Chi effettua la materiale presentazione delle liste?**

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o dai sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

**E' prevista la rappresentanza di genere?**

Si. Nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5 (art. 1bis della l.r. n. 35/1997 e ss. mm. ii.)

## **Quali sono i compiti della segreteria del comune relativamente alla ricezione delle candidature?**

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

E' opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, con relativi allegati e contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori, sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

E', tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere (ad esempio se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, etc.).

E', poi, necessario, affinché la commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

## **Quante liste può sottoscrivere ciascun elettore?**

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. (art. 17 del D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e ss.mm.ii.)

## **Un candidato può accettare candidature in più liste dello stesso comune?**

Nessuno può accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita.

(artt. 17, 20 e 24 del D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e ss.mm.ii.)

## **Quali sono gli allegati da presentare insieme alle liste?**

Gli allegati da presentare insieme alle liste sono indicati nel capitolo I della pubblicazione n. 2 curata dal Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 5 Ufficio Elettorale, disponibile sul sito internet del Dipartimento medesimo, alla quale si rinvia. ([http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR\\_DipAutonomieLocali/PIR\\_Areetematiche/PIR\\_Elezioni](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Areetematiche/PIR_Elezioni))

## **Quali sono i requisiti e le funzioni dei delegati?**

Con la dichiarazione di presentazione di lista o anche con atto separato, i presentatori indicano due delegati autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste ed a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge. In caso di contemporaneità di elezioni è opportuno che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per tutte le elezioni che hanno luogo.

La legge, mentre specifica quali sono i compiti dei delegati, nulla prevede circa i requisiti dei delegati stessi. Tenuto conto, però, della delicatezza delle funzioni loro affidate, si ritiene necessario che essi siano in possesso almeno della capacità elettorale attiva. Sebbene la legge non

rechi alcuna disposizione in proposito è da ritenere che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori. Di fatto l'indicazione dei delegati è fondamentale visti i compiti e gli adempimenti agli stessi assegnati dalla legge (ex art. 3, comma 2, l.r. n. 35/1997).

## ***Rappresentanti di lista***

### **Quali sono i requisiti dei rappresentanti di lista?**

Sebbene la legislazione regionale non contenga alcun cenno circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista, si ritiene che essi debbano essere elettori del comune, come peraltro previsto dal secondo comma dell'art. 16, legge 53/1990.

### **E' obbligatoria la designazione dei rappresentanti di lista?**

Le designazioni dei rappresentanti di lista non sono obbligatorie poiché avvengono nell'interesse della lista rappresentata e del candidato a sindaco ad essa collegato. I rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro irregolarità delle operazioni elettorali.

### **Da chi sono designati i rappresentanti di lista?**

I rappresentanti di lista, due per ogni sezione e per l'Ufficio centrale di cui uno effettivo e l'altro supplente, sono designati dai delegati di lista, con apposita dichiarazione in carta libera con firma autenticata.

### **I rappresentanti di lista possono essere designati da soggetti che non siano i delegati?**

No, non è previsto che le designazioni dei rappresentanti di lista siano fatte dai soggetti diversi dai delegati.

Si ritiene opportuno suggerire che, a seguito della disciplina relativa al turno di ballottaggio, la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale venga effettuata anche in relazione a detto secondo turno di votazione.

### **Un candidato può essere designato rappresentante di lista?**

In assenza di specifiche disposizioni normative regionali, nulla vieta ai Presidenti di seggio, facendone ovviamente menzione nei verbali, il ricorso alla normativa nazionale che consente al candidato di svolgere le funzioni di rappresentante di lista.

### **Quando devono essere presentate le designazioni dei rappresentanti di lista?**

Tali designazioni potranno essere comunicate, entro le ore 16,00 del sabato precedente l'elezione, al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti, la stessa mattina dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione (art. 23, comma 2, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3)

Analogamente, le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale potranno essere presentate al presidente prima dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio stesso.

## ***Contrassegni***

### **Insieme alla lista vanno presentati esemplari di contrassegno?**

Con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare (art. 17 del D. P. Reg. n. 3/1960 e ss.mm.ii.) I contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

I presentatori, affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, dovranno evitare che lo stesso sia identico o possa confondersi con quello di altre liste già presentate in precedenza o con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici, a meno che non siano forniti di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autentica.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, ad eccezione della carta acetata e di pellicole trasparenti, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle Autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

### **Contrassegno composto da due o più contrassegni e raccolta firme.**

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata. (art. 7, l.r. n.7/1992 come sostituito dall'art 1, l.r. n.35/1997).

## ***Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione***

### **Da chi è composto l'ufficio elettorale di ciascuna sezione?**

L'ufficio elettorale è composto da un Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello, da cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario, scelto dal Presidente di seggio tra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere e che preferibilmente siano funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari, notai, impiegati dello Stato, della Regione o degli Enti Locali, ufficiali giudiziari (art. 10 e 12 del D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e ss.mm.ii.)

Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello è tenuto al corrente l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidenza di seggi elettorali, a norma dell'art. 26, comma secondo, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29.

Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado.

(art. 10 del D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e ss.mm.ii.)

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vice-presidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni (art. 13 del D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e ss.mm.ii.).

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.(art. 14 del D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e ss.mm.ii.)

### **Come viene sostituito il Presidente di seggio?**

Poiché il vicepresidente sostituisce il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione soltanto nei casi di assenza o impedimento temporanei, successivi all'insediamento del seggio, alla normale surrogazione dei Presidenti di seggio, che non possono assumere l'ufficio, provvede di regola la stessa Corte di Appello, mediante la designazione di altri nominativi.

Quando, però, l'impedimento sopravvenga in circostanze tali da non consentire la surrogazione normale, ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del T.U. approvato D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, assume la Presidenza dell'Ufficio elettorale di sezione il Sindaco o un suo delegato.

In vista di tale eventualità, sarà opportuno, per ovvi motivi cautelativi, che le Amministrazioni comunali, specialmente quelle dei centri più importanti, predispongano in tempo un elenco di persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in grado di assolvere tale incarico, per poter provvedere, senza indugio, alla sostituzione dei Presidenti di seggio che non si trovassero presenti al momento dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

### **Come vengono scelti e nominati gli scrutatori?**

Tra il 24° e il 19° giorno antecedente la data delle elezioni il Comune, previa adeguata pubblicizzazione a mezzo di manifesti, invita coloro che intendono iscriversi nell'elenco degli scrutatori, a farne richiesta alla commissione elettorale comunale. Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a compilare l'elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo. Detta commissione procede, quindi, tra il 15° e l'8° giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza preannunciata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco o, in caso di comuni articolati in circoscrizioni, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente alle circoscrizioni. In caso di esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina degli scrutatori mancanti scegliendoli tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti richiesti.(art. 11 del D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e ss.mm.ii.)

### **Quali requisiti sono richiesti per essere inseriti nell'elenco degli scrutatori?**

Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti debbono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

1) di essere elettore del comune;

2) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

3) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

(art. 11 del D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e ss.mm.ii.)

Al riguardo si fa inoltre presente che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con giurisprudenza costante, ha ritenuto che il divieto di cui sopra, pur essendo posto esclusivamente per gli scrutatori, non può non estendersi anche al presidente ed al segretario del seggio, i quali compongono, unitamente ai primi, l'Ufficio elettorale sezionale ai sensi dell'art.10 primo comma del T.U., approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

### **Come vengono sostituiti gli scrutatori?**

Nel caso di impossibilità per qualche scrutatore di assumere le funzioni, dovrà essere data immediata notizia al Sindaco per la sua sostituzione.

Qualora all'indisponibilità non sia possibile rimediare con la surrogazione normale e nei casi di assenza al momento dell'insediamento del seggio, la sostituzione verrà effettuata dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, ai sensi dell'art. 31, secondo comma, del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3 che così recita: *Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.*

### **Operazioni preliminari e costituzione dei seggi elettorali**

Per quanto attiene alle operazioni preliminari alla costituzione dei seggi (ricognizione dei locali e consegna del materiale elettorale) ed alla costituzione dei seggi medesimi si fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 5 della l. r. n. 13/2021, per le elezioni amministrative 2021, gli adempimenti prescritti dagli artt. 16 e 31 del D. P. Reg. n. 3/1960 andranno posti in essere e definiti nelle ore pomeridiane del giorno che precede la votazione.

Al riguardo alle ore 16,00 del sabato che precede la votazione il Sindaco provvede affinché sia consegnato ai Presidenti dei seggi elettorali, il materiale occorrente per la votazione (art. 16 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3) nonché gli elenchi degli elettori degeni, dei detenuti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli elettori affetti da gravi infermità ammessi al voto domiciliare (art. 34 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3, art. 8 e 9, legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1 l.r. 7 maggio 1977, n. 29; art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22)

Il Presidente dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti, diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

Esaurite le operazioni preliminari afferenti alla ricognizione dei locali ed alla consegna del materiale elettorale, il Presidente del seggio elettorale costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario (art. 31 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3).

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e che non siano candidati, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado o coniugi di un candidato. o rappresentanti di liste di candidati.

La composizione dell'ufficio resterà invariata anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state sostituite perché assenti.

Peraltro, se successivamente alla costituzione dell'ufficio dovesse mancare chi ha avuto assegnato le funzioni di scrutatore per l'assenza del designato e fosse presente quest'ultimo, può ammettersi che questi assuma l'ufficio senza dover procedere a surrogazione con persona da individuare con le modalità dinanzi indicate.

L'art. 14 stabilisce che per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente che siano presenti almeno tre membri, tra cui il Presidente o il vicepresidente. Pertanto in caso di assenza di alcuni degli scrutatori nominati ai sensi dell'art.11 e nell'impossibilità da parte del Presidente di



procedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 31, comma 2, perché non siano presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'ufficio dovrà essere ugualmente costituito se siano presenti due componenti del seggio oltre al Presidente.

Ovvio che occorrerà procedere alla integrazione dell'ufficio appena possibile.

La costituzione del seggio speciale previsto dall'art.9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni comunali a norma dell'art. 1, lettera e) della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, deve essere effettuata contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Quindi, il Presidente previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il Presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma da uno scrutatore; le depone, indi, nella cassetta o scatola dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il Presidente provvede a chiudere la cassetta o scatola contenente le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta.

Su tali strisce di carta appongono la firma il presidente e gli altri componenti del seggio, nonché i rappresentanti di lista presenti che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione; plico contenente il bollo della sezione; stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; matite copiative; schede non autenticate ecc.) deve essere riposto in apposita busta e tale busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti di lista presenti che lo richiedano.

Inoltre, il Presidente fa constatare che l'urna destinata a contenere le schede che saranno votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla con strisce del rotolo di carta adesiva.

Compite queste operazioni, il Presidente rimanda le operazioni alle ore 6,00 del giorno seguente, fa sfollare la sala e procede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi, assicurandosi che le finestre e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di accesso, vengano chiuse dall'interno.

Con l'aiuto degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi di finestre e altre aperture della sala delle strisce di carta incollata (ad esempio scotch), sulle quali il Presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma.

Dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata. Anche su tali strisce, il Presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma ed, infine, prende accordi con la Forza pubblica per vigilare all'esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

Alle ore 6,00 del primo giorno di votazione il Presidente ricostituisce il seggio elettorale con gli stessi componenti del sabato, provvedendo a sostituire eventuali scrutatori assenti con le modalità illustrate in precedenza.

Alla stessa ora anche il Presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con gli stessi componenti del sabato.

Il Presidente, prioritariamente, fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti a porte e finestre, all'urna e alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate sono integri ed accerta, quindi, che il numero delle schede nella cassetta o scatola corrisponde al numero delle schede autenticate il sabato pomeriggio, dal che toglie i sigilli apposti sulla fessura dell'urna e fa constatare che l'urna medesima è vuota.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della l.r. n. 13/2021, le operazioni di voto per le amministrative 2021 si svolgeranno nella giornata di domenica dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e proseguiranno nella giornata successiva di lunedì dalle ore 7,00 alle ore 14,00, fermo restando quanto previsto dall'art. 35 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3/1960 e ss.mm.ii., in ordine alla chiusura delle urne, alla formazione dei plichi ed alla custodia della sala di votazione.

### ***Modalità di espressione del voto***

**E' previsto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale il cd. "effetto trascinamento"?**

Si. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. (art. 2, comma 3 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii.)

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. (art. 3, comma 3 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii.)

**E' previsto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale il voto disgiunto?**

Si, ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.(art. 2, comma 3 e art. 3, comma 3 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii.)

**Quanti voti di preferenza si possono esprimere?**

Il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata scrivendone il nome e il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza. (art. 2, comma 3bis e art.4 comma 2 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii.)

### ***Voto domiciliare***

**Gli elettori affetti da gravi infermità possono votare presso il proprio domicilio?**

Il voto a domicilio è disciplinato dal decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

In particolare, gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali ovvero gli elettori intrasportabili in quanto affetti da gravissime infermità, possono chiedere di votare presso il proprio domicilio.

A tal riguardo si riportano di seguito alcune essenziali istruzioni:

1) la domanda in carta libera di richiesta del voto domiciliare va presentata al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, tra il 40° e il 20° giorno precedente la votazione. Tale ultimo termine, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune;

2) nella domanda va specificata la volontà di esprimere il voto a domicilio e va indicato l'indirizzo della propria abitazione e un recapito telefonico;

3) alla domanda va allegata la copia della tessera elettorale e un certificato sanitario di un medico dell'azienda sanitaria locale, redatto in data non anteriore al 45° giorno precedente la votazione, attestante l'esistenza delle condizioni di infermità previste dall'art.1, comma 1 della legge n. 46/2009 e riportante la prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato ovvero attestante le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;

4) il certificato potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

### ***Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale***

**Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di un solo candidato alla carica di sindaco, per determinare il quorum dei votanti sono computati gli elettori iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero?**

No, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di un solo candidato alla carica di sindaco, ai fini della validità dell'elezione per determinare il quorum dei votanti non sono computati gli elettori iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.). (art. 2 della l.r. n. 3/2019)

**Come vengono eletti il Sindaco e il Consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti?**

Nei comuni fino a 15.000 abitanti, nei quali vige il sistema maggioritario, ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

Altresì è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (comma 4 bis dell'art. 2 della legge regionale n. 35/1997 e ss.mm.ii.).

Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi (2/3) dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 2 della legge regionale n. 35/1997 e ss.mm.ii. sopra richiamato., all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo (1/3) dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50% più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.(comma 5 dell'art. 2 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii.)

Infine nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal sopracitato comma 4 bis, alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5 dell'art. 2 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii.(art. 2, comma 5 bis della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii.)

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (art. 2, comma 6 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii).

### **Come viene attribuito, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il seggio spettante al candidato sindaco “miglior perdente” in caso di rinuncia?**

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, si ritiene che nel caso di dimissioni o rinuncia di un candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti, collegato ad un'unica lista, il seggio vada assegnato, attraverso la regolare procedura della surroga, al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista collegata allo stesso candidato sindaco “miglior perdente” presente in consiglio comunale.

Si ritiene, altresì, che nel caso in cui il “miglior perdente” non sia collegato alla lista di minoranza presente in Consiglio comunale, il seggio sia assegnato, attraverso la regolare procedura della surroga, al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista di minoranza presente in consiglio comunale, ancorchè non collegata al candidato sindaco “miglior perdente” presente in consiglio comunale.

### **Come viene eletto il Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti?**

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti vige il sistema proporzionale.

E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età ( art. 3, comma 4 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii).

Qualora nessun candidato ottenga l'elezione ai sensi delle disposizioni sopra riportate, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età ( art. 3, comma 5 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii).

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.( art. 3, comma 6 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii).

Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della l.r. n. 35/1997 e ss. mm. ii sopra richiamato., con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età ( art. 3, comma 8 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii).

Ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii., una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato

eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

**Come viene attribuito, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il seggio spettante al candidato sindaco “miglior perdente” in caso di rinuncia?**

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, si ritiene che in caso di dimissioni o rinuncia di un candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti, collegato ad un gruppo di liste, il seggio vada assegnato, attraverso la regolare procedura della surroga, al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista che, tra quelle collegate al candidato sindaco “miglior perdente” dimissionario o non collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.

**Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come vengono ripartiti i seggi alle liste?**

Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. (art. 4, comma 1 della l.r. n. 35/1997 e ss. mm. ii.)

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco. (art. 4, comma 3 della l.r. n. 35/1997 e ss. mm. ii.)

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.(art. 4, comma 3 bis della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii.)

Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii. che così recita “*Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti.*”(art. 4, comma 3 ter della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii.)

Salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii., per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti (art. 4, comma 4 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii.)

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del

numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista (art. 4, comma 5 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii).

Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, semprechè nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Salvo quanto previsto dal comma 3 ter dell'art. 4 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii. sopra riportato, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.(art. 4, comma 6 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii)

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti. (art. 4, comma 7 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii)

Compiute le operazioni di cui al predetto comma 7 dell'art. 4 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (art. 4, comma 7 bis della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii).

### **Come si calcola il premio di maggioranza del 60 per cento dei seggi in caso di cifra decimale?**

Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi (art. 3 legge regionale 3 marzo 2020, n. 6).

## ***Mozione di sfiducia***

### **Quando può essere proposta la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco?**

La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo. (art. 10, comma 1 bis della l.r. n. 35/1997 e ss. mm. ii.)

### **Da quanti consiglieri deve essere sottoscritta la mozione di sfiducia?**

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.(art. 10, comma 2 della l.r. n. 35/1997 e ss. mm. ii.)

### **Quando è approvata la mozione di sfiducia?**

Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale del sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore (art. 10, comma 1 della l.r. n. 35/1997 e ss. mm. ii.)

### **Cosa comporta l'approvazione della mozione di sfiducia?**

La sua approvazione comporta l'immediata cessazione degli organi del comune e la conseguente adozione del decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con il quale si procede alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi del Comune nonché alla nomina di un commissario per l'amministrazione dell'ente.(art. 10, comma 2 della l.r. n. 35/1997 e ss. mm. ii.)

### ***Cessazione dalle cariche***

#### **Cosa comporta la cessazione dalla carica di sindaco?**

La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile. (art. 11, comma 1 della l.r. n. 35/1997 e ss. mm. ii.)

#### **Quando diventano efficaci le dimissioni del sindaco?**

Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio (art.11, comma 1 bis della l.r. n. 35/1997 e ss. mm. ii.)

#### **Cosa comporta la cessazione del Consiglio comunale?**

La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 della l.r. n. 35/1997 e ss. mm. ii., di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. (art. 11, comma 2 della l.r. n. 35/1997 e ss. mm. ii.)

Altresì resta tuttora vigente nell'ambito dell'Ordinamento regionale degli Enti locali l'art. 53 del medesimo O.R.EE.LL. il quale prescrive fra l'altro che: *“Il Consiglio decade altresì quando per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Comune, e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti”*.

### ***Composizione delle giunte comunali***

#### **E' prevista la rappresentanza di genere nella composizione della giunta comunale?**

Si, la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.(art. 12, comma 4 della l.r. n. 7/1992 e ss.mm.ii.)

Al fine del corretto adempimento della norma è sufficiente la presenza di almeno un componente di genere diverso incluso il Sindaco in quanto componente della giunta. (cfr. parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. 14686 del 26 giugno 2019)

#### **Come sono composte le giunte comunali?**

Con l'art. 1 della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3, che ha sostituito l'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e ss.mm.ii., il legislatore regionale ha reintrodotta il concetto di numero massimo di assessori che compongono la Giunta comunale ed ha rimodulato in tal senso le fasce demografiche di riferimento:

	Numero massimo di assessori
Comuni fino a 10.000 abitanti	4
Da 10.001 fino a 30.000 abitanti	5
Da 30.001 a 100.000 abitanti	7
Da 100.001 a 250.000 abitanti+ comuni capoluogo di liberi consorzi comunali con popolazione inferiore	9
Da 250.001 a 500.000 abitanti	10
Oltre 500.000 abitanti	11

### ***Incompatibilità***

#### **Quali sono le cause di incompatibilità per la carica di consigliere comunale e circoscrizionale?**

Le cause di incompatibilità per la carica di consigliere comunale e circoscrizionale sono riportate negli artt. 10 e 11 della l.r. 24/06/1986, n. 31 e ss. mm. ii.

#### **Il candidato sindaco può candidarsi contemporaneamente alla carica di consigliere comunale nello stesso comune?**

Le due candidature sono consentite ed in caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale (art. 7, comma 7, della l.r. n. 7/1992, come sostituito dall'art. 1 della l.r. n. 35/1997).

#### **La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale?**

Sì, la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale ( art. 11, l.r. 24/06/1986, n. 31)

#### **Le cariche di consigliere comunale e consigliere circoscrizionale sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione?**

Sì, le cariche di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione (art. 11, l.r. 24/06/1986, n. 31).

#### **Quali sono le cause d'incompatibilità per gli assessori comunali ?**

Le cause d'incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco sono estese ai componenti della giunta che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina. (art. 12, comma 2 della l.r. n. 7/1992).

La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti (art. 12, comma 4 della l. r. n. 7/1992 come sostituito dall'art. 4, comma 1 della l.r. n. 6/2011).

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri



comunali (art. 12, comma 6 della l.r. 7/1992 come sostituito dall'art. 4, comma 2 della l.r. n. 6/2011).

La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in tale situazione di incompatibilità deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica. (art. 12, comma 7 bis della l.r. n. 7/1992 introdotto dall'art. 2 della l.r. 17 febbraio 2021, n. 5)

**Agli assessori e ai consiglieri comunali possono essere conferiti dal sindaco o dal consiglio comunale incarichi in altri enti?**

Né il sindaco né il consiglio comunale possono conferire agli assessori e ai consiglieri comunali incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del proprio comune (art. 12, comma 3, l.r. n. 7/1992).

**Gli assessori e i consiglieri comunali possono far parte di organi consultivi del comune?**

No, gli assessori e i consiglieri comunali non possono essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del comune (art. 12, comma 3, l.r. n. 7/1992).

**Per quanto attiene le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità del sindaco, consigliere comunale e assessore, si rinvia esaurivamente alle tabelle al riguardo pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Autonomie Locali alla voce Elezioni amministrative.**

([http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR\\_DipAutonomieLocali/PIR\\_Aretematiche/PIR\\_Elezioni](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Aretematiche/PIR_Elezioni))

## ***Elezione del Presidente e del Consiglio circoscrizionale***

**Le circoscrizioni sono state soppresse?**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, sono soppresi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina.

**Qual'è il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali?**

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e ss.mm.ii., non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.

**Per i consigli circoscrizionali è prevista la rappresentanza di genere?**

Si. L'art. 1 bis, comma 1, della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii. dispone che nella composizione delle liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

### **Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è prevista la doppia preferenza?**

Si. L'art. 4 ter della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii. che disciplina l'elezione del Consiglio circoscrizionale, al comma 1 dispone che *“Per l'elezione del Consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4”* per cui ai sensi del comma 2 del richiamato art.4 *“Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.”*

### **Sono previsti, per l'elezione del Presidente e del consiglio circoscrizionale, il cd effetto trascinamento e il voto disgiunto?**

L'art. 4 bis, comma 4, della legge regionale n. 35/1997 e ss.mm.ii. anche per l'elezione del Presidente e del consiglio circoscrizionale ha previsto il cd. effetto trascinamento e il voto disgiunto: *“La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”.*

### **Per la presentazione delle liste occorre raccogliere le firme?**

Il comma 2 dell'art. 4 ter della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii. dispone che *“La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori”* mentre il comma 3 dispone che *“Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno”.*

*“Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista”.* (art. 4 ter, comma 4 della l.r. n. 35/1997 e ss.mm.ii.)

Per effetto dell'art. 14 della l.r. n. 35/1997 e ss. mm. ii., nella presentazione delle liste dei consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

Si rammenta che i presentatori della lista dei candidati devono essere elettori nella circoscrizione.